

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

Il giudice designato Massimo Pagliarini
nel procedimento n. 33064 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2016,
vertente

TRA

ricorrente

E

(avv. Maddalena Boffoli)

convenuta

sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'8.11.2016, ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

è stato dipendente a tempo indeterminato di
con qualifica di impiegato, inquadrato nel VII livello del Ccnl del settore
metalmecanici.

Con telegramma datato 3.3.2016 la società ha comunicato al la
risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di 4 mesi) in ragione del
raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti necessari per accedere al
trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il ha impugnato giudizialmente il recesso invocando quanto previsto
dall'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 2011 e sostenendo che avendo egli maturati i requisiti
pensionistici in data 1.9.2014 il comportamento della società (che lo aveva
informalmente convocato la prima volta solo nell'aprile 2015 per chiedergli se
volesse "andare in pensione") doveva interpretarsi come consenso rispetto alla
sua richiesta (verbale) di prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento del
70° anno di età.



Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

La domanda del _____ è infondata.

Sull'art. 24 del citato decreto legge è intervenuta Cass. sez. un. 4.9.2015, n. 17589, la quale, tra gli altri principi, ha stabilito che detta norma non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore; e che essa presuppone non solo che si siano create più favorevoli condizioni previdenziali, ma anche che le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi.

Sono pertanto necessari una manifestazione di volontà del lavoratore (di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento di 70 anni di età) e del consenso a detta prosecuzione da parte del datore di lavoro.

Detto ciò, sui tempi e le modalità di detta manifestazione di volontà del lavoratore, il citato art. 24 nulla prevede.

Al riguardo, non può che essere fatto richiamo, per l'evidente identità delle fattispecie, all'art. 6 del decreto legge n. 791 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982, il quale prevede, per i lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, di optare per la continuazione del loro rapporto di lavoro fino al perfezionamento di detto requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età.

In tale caso, la norma impone che il lavoratore interessato debba comunicare l'esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Pertanto, considerando nella specie il predetto termine, la facoltà manifestata dal _____ (peraltro solo verbalmente) di voler proseguire nel rapporto di lavoro fino al compimento del 70° anno di età sarebbe comunque tardiva, poiché



avvenuta solo nel corso della riunione del 18.4.2015, quando egli aveva già abbondantemente maturato i requisiti pensionistici.

In secondo luogo, anche a voler superare il fatto che detta facoltà sarebbe stata comunicata dal solo verbalmente, rileva la circostanza che rispetto ad essa non vi è stato il consenso di .

Ed infatti, di consenso espresso non vi è traccia, né è possibile sostenere che si sia trattato di consenso implicito o tacito (per *facta concludentia*) dal momento che la prosecuzione del rapporto di lavoro in esame per un periodo successivo alla data in cui il ricorrente ha raggiunto i requisiti pensionistici (e quindi il mancato licenziamento del nell'immediatezza del raggiungimento di detti requisiti) non può in alcun modo essere interpretato come volontà della società di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento da parte del del 70° anno di età, considerato che lo stesso ricorrente sostiene che fin dalla prima convocazione del 18.4.2015 la società gli chiese "*se voleva andare in pensione anche con possibili incentivi aziendali*", con ciò sostanzialmente confermando quanto sostenuto dalla società, secondo la quale il rapporto di lavoro era mantenuto in piedi solo in vista di una risoluzione concordata di esso e che in detto periodo tra le parti vi erano trattative relative alla somma da corrispondere a titolo di incentivazione all'esodo.

Pertanto, che la volontà della società non fosse quella di mantenere il rapporto fino al compimento da parte del del 70° anno di età lo sta a dimostrare anche il doc. 6 depositato dal ricorrente stesso (bozza di una scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto al 30.11.2016).

Di tutto pertanto si può parlare, tranne che di comportamento concludente della società in ordine alla prosecuzione del rapporto sino al compimento del 70° anno di età del lavoratore.

In terzo luogo, l'unica comunicazione scritta del (di voler proseguire il rapporto in virtù del citato art. 24) è quella del 15.2.2016. Oltre ad essere tardiva per i motivi sopra esposti, su di essa non vi è stato il consenso di .

Per i motivi suddetti, il non può avvalersi della possibilità di proseguire il rapporto ex art. 24 citato.



Con la conseguenza che il recesso intimatogli, quando aveva già raggiunto i requisiti pensionistici, non è illegittimo.

La domanda di impugnativa del recesso non può pertanto che essere disattesa.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

visto l'art. 1, comma 49, legge n. 92 del 2012

RIGETTA la domanda proposta da _____ nei confronti
di _____ ;

CONDANNA la parte ricorrente a rimborsare in favore della società
convenuta i compensi legali che si liquidano in € 2.500,00, oltre Iva e Cpa.

Si comunichi.

Roma, 15.11.2016.

Il giudice
Massimo Pagliarini

